

LEGGE REGIONALE

Parziale modifica dell'art. 13 della L.R. n. 8 del 21.3.1977 - Istituzione delle riserve naturali

LEGGE REGIONALE

"Parziale modifica dell'art. 13 della L.R. n. 8 del 21.3.1977 - Istituzione delle riserve naturali".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 13 della legge regionale 21.3.1977, n. 8, viene così modificato:

"E' istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un rappresentante dell'Assessorato alla Cultura;
- un rappresentante della Consulta regionale per i beni culturali e ambientali;
- un agronomo designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
- un rappresentante dell'assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto designati dall'Assessorato all'Urbanistica;
- un botanico;
- un esperto di scienze forestali dell'Amministrazione Forestale dello Stato;
- un zoologo;
- un geologo;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti tra docenti universitari.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to Capozza-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 17 ottobre 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to Capozza-Galatone